

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE PUNTO ARTE"**



TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 - È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), la "Associazione Punto Arte".

1.2 - L'Associazione potrà utilizzare l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ed "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 - SEDE

2.1 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grignasco. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 3 - DURATA

3.1 - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 20 (venti), comma 1, del presente statuto.

ART. 4 - SCOPI E FINALITA'

4.1 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali.

4.2 - L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: la tutela, la promozione, la valorizzazione e il restauro dei beni artistici e storici del Comune di Grignasco, nonché l'adozione di tutte le iniziative idonee a favorire e realizzare le già menzionate attività. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- Promozione del restauro, manutenzione e conservazione dei monumenti, edifici storici, chiese, affreschi, sculture e dipinti presenti nel Comune di Grignasco;
- Organizzazione di mostre, esposizioni, visite guidate e itinerari culturali.
- Pubblicazione di cataloghi, guide, articoli o contenuti multimediali sul patrimonio artistico locale.
- Campagne di conoscenza, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.
- Eventi pubblici aperti alla comunità per favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PAOLO CAVAGLIANO



- Accordi e convenzioni con scuole, musei, biblioteche e altre istituzioni culturali.
- Partecipazione a progetti finanziati da enti locali, regionali o nazionali.
- Supporto a iniziative culturali gratuite o socialmente utili.
- Organizzazione di eventi, campagne di raccolta fondi o donazioni destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.

ART. 5 - ATTIVITA'

5.1 - Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 (quattro) e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte.

5.2 - L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

5.3 - Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5.4 - Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

5.5 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.



5.6 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

5.7 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

TITOLO II - RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

ART. 6 - PROVENTI E BILANCIO

6.1 - I proventi dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed enti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dalla associazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
- proventi dal cinque per mille

6.2 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.3 - Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

6.4 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.5 - È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



TITOLO III – ASSOCIATI

ART. 7 - ASSOCIATI

7.1 - Il numero degli associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

7.2 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8 (otto).

ART. 8 - CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

8.1 - L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

8.2 - Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

8.3 - Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

8.4 - Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

8.5 - All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile.

8.6 - La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;



- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 (novanta) giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

8.7 - L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro associati.

8.8 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.9 - L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8.10 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

9.1 - Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

9.2 - Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- se maggiorenni, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- se maggiorenni, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

9.3 - Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

10.1 - Gli associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

10.2 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.



TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche associative, con la sola eccezione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei conti ove nominati, sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Sezione I - Assemblee degli associati

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12.1 - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

12.2 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

12.3 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

12.4 - Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno un mese nel libro degli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.5 - L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati o tele collegati, a condizione che



siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video-conferenza o in tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

12.6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

12.7 - Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

13.1 - L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

13.3 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

13.4 - L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 (tredici) del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 (cinque) del presente Statuto.

13.5 - Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

14.1 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente art. 12 (dodici).

14.2 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

14.3 - L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Sezione II - Consiglio Direttivo

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 11 membri, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

15.2 - L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

15.3 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere.

15.4 - Il Segretario-tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

15.5 - In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

15.6 - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

15.7 - Fermo restando la gratuità della carica, ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

15.8 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 (cinque) dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 (cinque) del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

15.9 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

15.10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

15.11 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere



l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

15.12 - I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

15.13 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15.14 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15.15 - Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati o tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video-conferenza o tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Nel computo delle presenze si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Sezione III - Presidente e Vicepresidente

ART. 16 - NOMINE E FUNZIONI

16.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati

16.2 - In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al



Vicepresidente;

16.3 - Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



TITOLO V - ALTRE CARICHE

ART. 18 - NOMINA PRESIDENTE ONORARIO E ASSOCIATI BENEMERITI

18.1 - Il Presidente Onorario, così come gli associati benemeriti, possono essere nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti in attività o in opere svolte a favore dell'Associazione.

18.2 - Il Presidente Onorario e gli associati benemeriti, se nominati, hanno comunque tutti i diritti e i doveri degli altri associati dell'Associazione.

ART. 19 - COSTITUZIONE COMITATI TECNICI

19.1 - Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

TITOLO VI - SCIoglimento

ART. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

20.1 - L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

20.2 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

20.3 - Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 21 - NORME FINALI

21.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



IL PRESIDENTE

PAOLO CAVAGLIANO